CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

Allegato A

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Approvato con Delibera di Giunta n. 92 del 10/10/2012

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma presso il comune di Santarcangelo di Romagna, di seguito "l'Amministrazione".

2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti esclusivamente con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma di cui al successivo articolo 4.

Articolo 2
Presupposti giuridici

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;

a) l'Amministrazione, per il tramite del dirigente committente di cui al successivo articolo 3, deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

b) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

c) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

d) non sono ammessi per lo svolgimento di funzioni ordinarie o per l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati.

2. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Articolo 3
Competenza, responsabilità e modalità operative

1. La competenza per l'affidamento degli incarichi spetta al dirigente secondo le proprie competenze.

2. L'approvazione del programma di cui al successivo articolo 4 e l'approvazione del presente regolamento costituiscono presupposti di legittimità dei provvedimenti d'affidamento degli incarichi.

3. Il dirigente committente dovrà accertare l'esistenza o meno di professionalità all'interno della dotazione organica in grado di adempiere alle prestazioni richieste e dichiarare nell'atto di conferimento dell'incarico, la mancanza di dette professionalità o l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente. Si considerano casi di impossibilità oggettiva:

- la carenza effettiva di personale rispetto alla dotazione organica prevista;

- l'assenza di risorse umane disponibili;
- gli impedimenti di natura gestionale e di natura organizzativa;
- i particolari compiti esercitati dal personale;
- l'inesigibilità delle prestazioni.

Articolo 4
Approvazione del programma e dei limiti annuali di spesa

1. Il Consiglio comunale, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, approva anche il programma che individua le tipologie degli incarichi di collaborazione autonoma da conferire nell'esercizio di riferimento.

2. Il tetto massimo della spesa derivante dal conferimento degli incarichi di cui al comma precedente è fissato nel medesimo bilancio di previsione.

Articolo 5
Modalità di affidamento incarichi

1. Salvo quanto previsto al successivo art. 7, gli incarichi di cui al presente titolo devono essere affidati secondo le seguenti modalità:

a) per importi inferiori alla soglia CEE, con gara informale, indetta mediante l'approvazione di un avviso di selezione recante oggetto e durata della prestazione, tipo di rapporto e corrispettivo proposto, nonché titoli, requisiti professionali ed esperienze richiesti corredati da curriculum; il bando sarà reso pubblico con pubblicazione all'albo pretorio dell'ente e sul sito web del Comune di Santarcangelo di Romagna per almeno quindici giorni;
b) per importo superiore alla soglia CEE, con procedura pubblica di livello europea.

2. Le gare indicate al precedente comma devono essere aggiudicate con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di cui al successivo articolo 6, fatto salvo il caso in cui si ritenesse più opportuno, in relazione alle prestazioni da affidare, ricorrere al metodo del prezzo più basso.

3. Le modalità di assegnazione, individuate al comma 1, possono essere applicate anche qualora non sia possibile predeterminare l'entità economica della prestazione.

4. Il dirigente committente deve preliminarmente verificare l'esistenza di convenzioni Consip per prestazioni comparabili ed eventualmente aderirvi, con l'obbligo, in caso di verifica positiva, di utilizzarne i parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per l'acquisto.

5. Nel caso in cui l'incarico sia affidato per la realizzazione di un programma condiviso (mediante una delle forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000 per la gestione associata dei servizi, ovvero un accordo rientrante nell'ambito degli accordi fra amministrazioni di cui all'articolo 15 della Legge n. 241/1990) da due o più pubbliche amministrazioni, il procedimento per l'individuazione del contraente sarà espletato dall'amministrazione individuata all'uopo dall'accordo stesso. In assenza di disciplina in merito, provvederà l'amministrazione che svolge funzioni di capofila ovvero ha la direzione del progetto.

Articolo 6
Criteri di comparazione nel caso di affidamento mediante gara aggiudicate con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

1. I criteri comparativi fra le varie offerte, nel caso di selezione pubblica, da aggiudicarsi con il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti:

a) abilità ed esperienza professionali maturate, riferibili allo svolgimento dell'incarico, come emergono dal curriculum;
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di incarico;
c) tempistica di svolgimento dell'incarico;
d) ribasso del compenso professionale offerto, rispetto a quello preso come base di riferimento dalla Amministrazione.

2. Come indicazione di massima, il peso attribuito all'offerta economica, non potrà superare il 60% del punteggio complessivo attribuibile.

3. Al fine di evitare l'affidamento degli incarichi sulla base di offerte economiche anormalmente basse il dirigente committente può adottare i criteri di verifica dell'anomalia di cui al D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 7
Conferimento di incarichi in via diretta

1. In deroga a quanto previsto dai precedenti articoli 5 e 6, il Comune può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione autonoma in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione quando ricorrano le seguenti situazioni:

a. quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
b. per prestazioni specialistiche non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni;
c. quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale e che comunque non superino il 50% dell'importo del contratto iniziale;
d. nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili all'amministrazione, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione.

2. Il soggetto incaricato in via diretta, fermi restando i requisiti previsti dal presente regolamento, deve comunque possedere esperienza e professionalità attinenti e adeguate rispetto allo specifico incarico desumibile dal curriculum.

3. La motivazione dei provvedimenti di conferimento in via diretta degli incarichi esplicita, in maniera circostanziata, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Articolo 8
Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il dirigente committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse per l'Amministrazione, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

2. Il dirigente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Amministrazione.

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Articolo 9
Trasmissione degli atti di spesa al controllo della Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa conseguenti agli incarichi di cui al presente regolamento, ivi compresi quelli relativi ai servizi di architettura e ingegneria affidati ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e quelli di collaborazione coordinata e continuativa, d'importo netto superiore a Euro 5.000,00, comprensivi di oneri fiscali e contributivi, sono trasmessi dal dirigente committente, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, ai fini dei controlli di legge.

Articolo 10
Pubblicità degli incarichi

1. Il dirigente committente è tenuto a rendere noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati, accessibili al pubblico per via telematica, i nominativi dei propri consulenti indicando altresì l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. A tale scopo nominerà un funzionario responsabile del procedimento.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, sempre per via telematica, trasmette all'ufficio incaricato per la tenuta del sito istituzionale dell'Amministrazione i dati che dovranno essere ivi pubblicati.

3. La pubblicazione di cui al precedente comma rende efficace il contratto d'incarico.

4. Il provvedimento di incarico dovrà essere consultabile da terzi per almeno cinque anni dal momento della pubblicazione.

Articolo 11
Minimi Tariffari

1. Il dirigente committente è tenuto a contrattare il compenso degli incaricati. E' altresì possibile che, nelle procedure ad evidenza pubblica, utilizzi le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per le attività professionali.

Articolo 12
Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il dirigente committente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque no superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il dirigente verifica altresì l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Articolo 13
Prestazioni escluse

1. Restano esclusi dalle presenti disposizioni le prestazioni previste da specifiche disposizioni legislative e, in ogni caso, gli incarichi seguenti:

a. gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio legale e la difesa in giudizio dell'Ente, inclusi gli incarichi per le domiciliazioni e per l'assistenza e difesa nelle trattative stragiudiziali o transattive in cui l'ente è parte, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;
b. gli incarichi professionali attinenti ai servizi di ingegneria e di architettura disciplinati dal D.Lgs. n.163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dal relativo regolamento di attuazione;
c. gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
d. gli incarichi ai componenti esterni delle commissioni di concorso e agli eventuali consulenti delle stesse;
e. gli incarichi di revisione economico-finanziaria disciplinati dagli articoli 234 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
f. le forme di relazione tra Amministrazione e singole persone fisiche, fondate su rapporti di volontariato individuale, regolati dalle leggi statali e regionali in materia, nonché da eventuali atti normativi in materia.

2. Gli incarichi di cui al precedente comma 1 sono comunque soggetti alle norme generali attinenti alle forme di pubblicazione sul sito web e comunicazione agli enti preposti al controllo.

Articolo 14
Violazione delle norme regolamentari

1. L'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma effettuato in violazione delle presenti norme regolamentari e il superamento del limite annuale di spesa, costituisce per il dirigente committente causa di responsabilità amministrativa.